

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA
Provincia di Pavia

COPIA

N. 34 Reg. Del.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. ADESIONE ALLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE PROPOSTA DALL'ORGANO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 258 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì NOVE del mese di OTTOBRE alle ore 14,00, nella solita sala delle adunanze del Civico Palazzo, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.

RISULTANO:

COGNOME E NOME	CARICA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	----- PRESENTE	----- ASSENTE
Cattaneo Giovanni	Sindaco	X	
Porati Roberto	Vice Sindaco – Assessore	X	
Camerone Umberto	Assessore	X	
	TOTALE	3	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Mariano Cingolani

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, passa alla trattazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. ADESIONE ALLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE PROPOSTA DALL'ORGANO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 258 DEL D.LGS. N. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 29/07/2022, esecutiva, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e segg. del TUEL;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 23/09/2022, notificato al Comune di CERETTO LOMELLINA in data 04/10/2022, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione nella persona della dott.ssa Cinzia Escoli, regolarmente insediatosi in data 10/10/2022, delibera n.1, ai sensi dell'art.252 comma 2 del TUEL, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- l'art.254, comma 1 del T.U.E.L. prevede che *“l'Organo Straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione”* con il quale si avvia la procedura ordinaria;
- l'art.258 del T.U.E.L., disciplina la modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti e al comma 1 prevede che *“l'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione”*;
- l'art.258, comma 5, del T.U.E.L. precisa che nel caso di modalità semplificata non deve essere redatto e depositato il piano di rilevazione;
- l'adozione della procedura ordinaria comporta il pagamento a tutti i creditori di acconti in misura proporzionale, uguale per tutte le passività, escludendo la possibilità di adottare successivamente la procedura semplificata, procedura che, al contrario, non consente di pagare acconti;

PRESO ATTO:

- della relazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali– esercizi 2007-2008 dalla quale emerge che l'unica procedura che ha permesso di dare soluzioni alle molte difficoltà della liquidazione degli enti dissestati è stata la procedura semplificata ex art.258 del T.U.E.L.e per tale motivo, nel suddetto documento, viene proposto un intervento del legislatore al fine di renderla obbligatoria per l'amministrazione, in quanto viene riconosciuto solo a detta procedura di generare oltre alla riduzione della massa passiva, l'effetto positivo di evitare all'ente risanato ulteriori richieste dei creditori che vi aderiscono;
- dello studio pubblicato dal Ministero dell'Interno in cui si afferma che *“ questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. La procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento ...”*;
- della deliberazione n.13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie;

CONSIDERATO CHE:

l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto con deliberazione n.13 del 29/09/2023 l'adozione della procedura semplificata al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;

- la procedura semplificata, disciplinata dall'art.258 del T.U.E.L., deve essere adattata all'attuale contesto normativo atteso che;
- è venuta meno la possibilità di assumere un mutuo con oneri a carico dello Stato, elemento su cui era incentrata la fattispecie normativa;
- il Comune di Ceretto Lomellina è beneficiario del sostegno straordinario per gli enti dissestati pari a €9.324,35 previsto dall'art.16 comma 6-septies del D.L. n.115/2022 convertito con modificazioni dalla legge n.142/2022, in applicazione dell'art.3-bis del D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.213/2012;
- la normativa vigente allo stato attuale non prevede alcuna forma di contribuzione pubblica;
- tutta la massa passiva della liquidazione deve essere, pertanto, finanziata con le sole risorse del Comune di Ceretto Lomellina;

RILEVATO CHE:

- la procedura semplificata prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione la Giunta Comunale deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione le risorse finanziarie richieste;
- nel caso in cui la Giunta non esprima la propria adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;

DATO ATTO CHE:

l'importo complessivo stimato di tale massa passiva nonostante le istanze presentate dai presunti creditori risultino unicamente n.1 relativa a n.1 creditore, per un importo complessivo di euro 256,20 è pari a €135.557,36 così suddiviso:

- €83.822,18 per debiti di bilancio;
- €0,00 per debiti fuori bilancio;
- €51.735,18 relativamente a fondi a gestione vincolata, che costituiscono oggetto di gestione separata, con facoltà dell'OSL di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

RILEVATO in base all'art.258 comma 3 del TUEL per i debiti risultanti da sommatoria deliberazione dell'O.S.L. può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti privilegiati per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;

- dalla proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione si evince che il fabbisogno presunto dell'O.S.L. può essere così riassunto:

importo complessivo istanze	€ 256,20
Importo ammesso	€ 256,20
Residui passivi	€ 83.822,18
Di cui al 60%	€ 18.518,78
Di cui al 100%	€ 52.957,54
Importo spese della liquidazione	€ 38.000,00
Totale importo massa passiva	€ 109.476,32
Fabbisogno OSL	€ 109.476,32

EVIDENZIATO che:

- i residui attivi da preconsuntivo 2022 ancora da incassare alla data del 13/06/2023, risultano pari ad € 207.012,70 e che non possedendo tutti il requisito della certezza di esigibilità saranno oggetto di prossima revisione;

- €0,00 costituiscono la disponibilità sul conto corrente della liquidazione per riscossioni effettuate dall'O.S.L. in conto residui attivi di propria competenza;

CONSIDERATO CHE in base al citato art. 258 del TUEL, l'adesione alla procedura semplificata daparte del Comune di Ceretto Lomellina non comporta l'impegno a garantire all'O.S.L. risorse finanziarie liquide per il fabbisogno netto presuntivo in quanto il fabbisogno dell'OSL risulta interamente coperto dalla massa attiva sopra indicata;

DATO ATTO CHE:

- al fine di garantire la "par condicio creditorum" è necessario che l'Ente si impegni a mettere a disposizione le risorse necessarie per soddisfare tutti i debiti;
- se necessario, l'Organo Straordinario di Liquidazione dovrà provvedere all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, non indispensabili ai fini dell'Ente;

SOTTOLINEATO CHE in caso di non adesione alla procedura semplificata l'Organo Straordinario di Liquidazione, in ottemperanza al vigente quadro normativo di riferimento, dovrà procedere con la c.d. procedura ordinaria, prevista dall'art. 256 e segg. del TUEL, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata e che la parte non coperta è inevitabilmente posta a carico dei futuri bilanci dell'ente locale e ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

RITENUTO alla luce delle suesposte considerazioni essere necessario, opportuno e conveniente per tutti i soggetti coinvolti, procedere con l'adozione della procedura semplificata, che prevede periodicamente la predisposizione da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in base alle risorse finanziarie disponibili, di transazioni limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili che verranno man mano definiti;

EVIDENZIATO che è solo l'amministrazione comunale pro-tempore a poter decidere di optare per le modalità di accertamento e liquidazione di cui al richiamato art.258 del TUEL;

SOTTOLINEATO:

- che in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata una sana azione amministrativa, l'Organo Straordinario di Liquidazione deve tendere al perseguimento del massimo risparmio delle risorse e nel contempo garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori dell'Ente nel più breve tempo possibile;
- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi;

VISTO:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 che approva il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 20/09/1993, n. F.L. 21/93;
- il titolo VIII – Capo III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 5 della legge n.140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
 - il comma 5 del citato articolo 258 del T.U.E.L. che implicitamente prevede la scelta da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione di approvare nel termine di 180 giorni il piano di rilevazione o, in alternativa, di procedere direttamente alla modalità semplificata prescindendo dalla formazione del suddetto documento;
- la determinazione del settore finanziario n° 74 del 13/06/2023, avente ad oggetto il trasferimento residui attivi e passivi all'organo straordinario di liquidazione al 31/12/2022 ai sensi degli artt. 254 e 255 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la delibera n. 13 del 29/09/2023, con la quale l'organo Straordinario di Liquidazione proponeva l'adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del d. lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 comma 1 del D. Lgs.n.267/2000;

A votazione unanime dei presenti

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di approvare l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Testo Unico per i debiti certi, liquidi ed esigibili ritenendola valida in base ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, come proposta dall'OSL con delibera n.13 del 29/09/2023;
- 3) di dare atto che la copertura finanziaria necessaria alla liquidazione dei debiti in misura variabile dal 40 al 60%, a seconda dell'anzianità del credito, e nella misura del 100% se privilegiati, verrà garantita interamente dalla massa attiva, senza necessità di procedere alla vendita dei beni del patrimonio disponibile del Comune;
- 4) di dare atto che l'OSL comunicherà l'esatto ammontare della massa passiva accertata, considerato che ad oggi, l'importo stimato dei debiti è sostanzialmente in fase di definizione e che le somme censite e riportate nella deliberazione dell'OSL n.13 del 29/09/2023, potranno essere oggetto di successivo definitivo accertamento;
- 5) di dare atto che dalla predetta adesione consegue, grazie alla definizione transattiva, la possibilità di un effettivo contenimento della massa passiva da finanziare;
- 6) di notificare il presente provvedimento all'organo Straordinario di Liquidazione;
- 7) di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale della finanza locale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di PAVIA;
- 8) di comunicare l'adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n.267/2000.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 3 della Legge 09/06/1947 n. 530;

VISTO l'art. 134, 4° comma, del D.LGS. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Allegato alla delibera della G.C. n.34 del 09/10/2023 avente per oggetto:
DISSESTO FINANZIARIO. ADESIONE ALLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI
LIQUIDAZIONE PROPOSTA DALL'ORGANO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 258 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

PARERE EX ART.49 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N.267

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

Ceretto Lom., li 09/10/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Pierangelo Villaraggia**

**Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alle proprie
competenze**

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

**In ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi
dell'art.49 comma 1 del decreto legislativo n.267/2000.**

ESPRIME

**la coerenza della presente deliberazione con le linee programmatiche previste
nel D.U.P. ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale di Contabilità**

Ceretto Lom., li 09/10/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Pierangelo Villaraggia**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Giovanni Cattaneo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Mariano Cingolani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e dall'art.32 comma 1 della legge 18/6/2009 n.69.

Ceretto Lom., li 13/10/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Pierangelo Villaraggia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall'art.125 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267.
- Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta esecutiva il giorno _____ per decorrenza del termine di cui all'art.134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Mariano Cingolani

Copia all'originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.2 comma 3 del decreto legislativo n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.